

N. 40045/2018 R.G.



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.	Olindo Canali	Presidente
dott.ssa	Elena Masetti Zannini	Giudice est.
dott.	Luca Giani	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lgs. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. **40045/2018 R.G.** e promosso

da

, elettivamente domiciliato Lodi – Via Solferino n.68. presso lo studio dell'avv. Angelomaria Malaraggia del Foro di Lodi che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

resistente

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

IN FATTO

Con ricorso ex artt. 35 e segg. D.Lgs. 25/2008 depositato il 6 agosto 2018, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. ha adito il Tribunale di Milano - sezione specializzata in materia di immigrazione,

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale di Milano il 25.06.2018 e notificato il 10.07.2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la Commissione Territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8 D.Lgs. 25/2008).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Il Giudice, ritenuto necessario procedere a nuova audizione del richiedente, alla scadenza dei termini di cui all'art. 35 *bis* commi 6, 7 e 12 D.Lgs. 25/2008 ha fissato l'audizione per il giorno 04.03.2019.

All'esito ha riferito al Collegio nella camera di consiglio in data 01.07.2019.

IN DIRITTO

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa poiché l'autorità giudiziaria, adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale, non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il giudice dell'opposizione non è, pertanto, vincolato ai motivi dedotti nel ricorso ed è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale in base alle allegazioni del ricorrente ed alle risultanze istruttorie acquisite anche d'ufficio all'esito del procedimento camerale.

Il sindacato del giudice dell'opposizione avverso il diniego alla domanda di protezione non è un sindacato sul provvedimento amministrativo che ha respinto (in tutto o in parte) la domanda di protezione, ma sul diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento vigente gli riconosce in base alla sua condizione individuale e alla situazione del suo Paese di provenienza. Il presente giudizio di opposizione verte, dunque, sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico ovvero la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il sig. _____, privo di documenti di identificazione, faceva ingresso irregolare in Italia proveniente dalla Libia il giorno 03.08.2016 e formalizzava la propria domanda di protezione internazionale presso gli Uffici della Questura di Lodi in data 01.09.2016.

Sentito dalla Commissione territoriale di Milano, in data 22.06.2017, dichiarava di essere di nazionalità nigeriana, nato e cresciuto a Benin City, Edo State, di essere di etnia *igarra* e religione cristiana, celibe e di non avere figli; di avere frequentato la *primary school*, la *secondary school* e l'università che, però,

non riusciva ad ultimare, e di avere lavorato part-time in una biblioteca per circa un anno.

Quanto al proprio nucleo familiare di origine, affermava di essere l'ultimo di sei figli, due sorelle e tre fratelli, rimasti in Nigeria insieme con i genitori ancora viventi. Narrava altresì di aver lasciato il proprio Paese nel giugno 2016, aver attraversato il deserto e raggiunto l'Italia, via mare, dopo una breve permanenza in Libia.

Quanto ai **motivi** che lo avevano indotto ad **espatriare** riferiva di aver lasciato la Nigeria a causa del proprio orientamento sessuale. Il ricorrente, dichiaratosi bisessuale, affermava di essere riuscito a tenere nascoste per un certo periodo le proprie relazioni sentimentali omosessuali, vietate in Nigeria, ma di essere stato scoperto nel 2016. Narrava, altresì, di aver subito una violenta aggressione da parte dei vicini accorsi alle grida della persona che lo aveva scoperto in un momento di intimità con il proprio partner e di essere, in seguito, stato tratto in arresto dalla polizia. Dopo tre giorni di detenzione, appena rilasciato su cauzione, decideva di lasciare il Paese.

Richiesto di indicare i timori connessi ad un eventuale rimpatrio, dichiarava quanto segue: *“Non sarei al sicuro. Nessuno mi accetterebbe. La mia famiglia avrebbe vergogna di me. È una cosa contro la loro tradizione. Noi parliamo al cellulare, ma non di persona. Se le persone ci vedessero di persona insieme, penserebbero che loro mi hanno accettato. Dovevo inoltre presentarmi in stazione di polizia, ma non l'ho fatto. Quindi potrei avere dei problemi con loro. Porterebbero il caso in tribunale e farebbero un processo. Rischio il carcere. Perché nella costituzione nigeriana se uno viene trovato ad avere rapporti omosessuali, viene incarcerato per 14 anni”* (si veda il verbale di audizione Commissione Territoriale - pag. 8).

Sentito dal Tribunale all'udienza del 4 marzo 2019 ha dichiarato quanto segue:

D: mi conferma le generalità come le leggo nel ricorso?

R: confermo di essere nato a Benin City il 1.6.1993, e che il mio nome è

D: Hai studiato in Università?

R: sì ma non l'ho completata, ho smesso nel 2016.

D: hai lavorato anche part-time in libreria?

R: sì, per un anno. Non ho fatto altri lavori.

D: I tuoi genitori vivono ancora a Benin City?

R: sì vivono ancora lì. Non sono in contatto con loro, ho provato a chiamarli sul cellulare ma loro non vogliono più sentirmi. Ho provato a chiamarli quando sono arrivato in Italia. Loro rispondono al telefono ma mi dicono che non vogliono parlarmi più. Ho provato altre volte senza esito. Non vogliono sentirmi.

D: riesci a comunicare con i tuoi fratelli e sorelle?

R: sì con loro riesco, non con tutti ma con alcuni ci parlo.

D: loro ti danno notizie dei tuoi genitori?

R: sì mi dicono che stanno bene e che sono in buona salute.

D: Raccontami della tua prima esperienza sessuale.

R: la prima volta ho avuto un rapporto con una ragazza, avevo diciassette anni, eravamo alla secondary school, abbiamo avuto rapporti sessuali, era la mia prima volta.

D: come ti sei sentito con questa ragazza?

R: mi sono trovato bene, ero felice. Sono rimasto con lei quattro mesi.

D: Eri contento con lei?

R: avevamo problemi di comprensione, lei si lamentava sempre, se per esempio uscivo con i miei amici si lamentava che non uscissi con lei, voleva che uscissi solo con lei. Era possessiva. Aveva la mia età. Ho deciso di chiudere il rapporto con lei. Poi ho conosciuto un ragazzo.

D: quanto tempo dopo lo hai conosciuto?

R: dopo tre mesi.

D: raccontami di questo incontro.

R: L'ho conosciuto nel quartiere vicino al mio, eravamo vicini di casa, si chiamava André e aveva la mia età, 18 anni. Nella mia testa non volevo fare nulla con lui, lo volevo conoscere solo come amico. Come amici uscivamo insieme, andavamo al bar, io nel frattempo andavo anche in università.

D: per quanto tempo vi siete frequentati come amici?

R: per otto mesi.

D: in te cresceva un sentimento o pensavi solo a restare amico di André?

R: cresceva un sentimento, provavo attrazione per lui.

D: poi cosa succede?

R: dopo otto mesi siamo usciti come al solito, eravamo ubriachi, siamo andati a casa di André che ha preso l'iniziativa, io ho acconsentito ero felice di andare a casa sua. Lì abbiamo avuto un rapporto sessuale, era sera.

D: André dove abitava?

R: con i suoi genitori.

D: in quel momento i genitori erano in casa?

R: sì ma André aveva la sua camera.

D: Mi descrivi la casa?

R: era un appartamento di tre camere, un bagno dentro la camera.

D: La porta della camera era chiusa?

R: sì avevamo messo il lock.

D: prendi consapevolezza in quel momento della tua omosessualità?

R: Quando ho iniziato a frequentare André ho iniziato a sentire che ero attratto dagli uomini ma non mi era chiaro.

D: sapevi che André era omosessuale?

R: no, non ne avevamo mai parlato, non parlavamo delle nostre relazioni.

D: Quando sei andato a casa di Andrè sapevi che era rischioso avere un rapporto omosessuale?

R: sì lo sapevo. A scuola se ne parlava, sapevo che se mi avessero scoperto sarei andato in carcere e che sarei stato picchiato dalle persone che mi avessero scoperto.

D: Tu però hai continuato a uscire con Andrè?

R: sì, siamo usciti per qualche settimana.

D: dove vi incontravate?

R: a casa sua o a casa mia.

D: a casa tua c'erano i tuoi genitori? E c'erano anche i tuoi fratelli e sorelle?

R: sì nel senso che vivevo con loro.

D: Non avevi paura che ti scoprissero?

R: sì ma aspettavo che loro fossero usciti per incontrarmi con Andrè.

D: quindi come avvenivano gli incontri?

R: portavo Andrè a casa come amico e se vedevo che la casa era libera, che non vi erano i miei genitori, avevo un rapporto sessuale.

D: poi cosa succede?

R: abbiamo avuto paura, era troppo rischioso perché abitiamo nello stesso quartiere che si chiama Uselu, è un quartiere piccolo. Decidiamo di interrompere il rapporto, non ero innamorato, era un rapporto di puro piacere.

D: successivamente hai avuto altre relazioni?

R: sì, ho conosciuto Destiny all'Università, non era nel mio stesso dipartimento, io ho studiato Public Administration, lui invece Accounting.

D: come lo hai conosciuto?

R: l'ho incontrato in un pub di Benin City. Me lo hanno presentato in un pub tramite amici.

D: alla commissione hai detto che si trattava di amici che "pensavamo come me", cosa intendevi dire?

R: erano amici omosessuali

D: come li hai conosciuti?

R: li ho conosciuti in quel pub, non è pub per omosessuali.

D: come hai fatto a sapere che fossero omosessuali? R: perché è frequentato da omosessuali

D: come fai a sapere che si trattava di omosessuali?

R: perché è frequentato per lo più da ragazzi, è anche una discoteca, ci sono poche ragazze.

D: ma ne avevi parlato con loro?

R: dentro il pub c'è un ragazzo che lavora lì come barman, lui mi ha detto che il bar è frequentato da omosessuali.

D: perché te lo ha detto?

R: perché io frequentavo spesso quel bar, ha visto che ci andavo senza le ragazze.

D: mi racconti di Destiny?

R: abbiamo iniziato a uscire, avevo capito che era omosessuale perché ci siamo conosciuti in quel pub. Ci siamo scambiati il numero ed abbiamo iniziato ad uscire.

D: quanti anni aveva Destiny?

R: era nato nel 1991

D: poi cosa succede?

R: abbiamo iniziato ad uscire, sono stato a casa sua, ho visitato la sua casa. Lui abitava con sua zia, l'ho conosciuta. E Destiny è venuto a casa mia, l'ho presentato ai miei genitori.

D: come lo hai presentato?

R: come un amico, a scuola.

D: Hai deciso di frequentare Destiny perché?

R: perché mi piaceva tanto, ero innamorato.

D: Come facevate a vivere il vostro rapporto?

R: sapevamo che era rischioso, lo vivevamo di nascosto.

D: in che modo?

R: quando uscivamo insieme, uscivamo come amici, non ci scambiavamo effusioni nè tenevamo un comportamento da amanti ma da amici.

D: uscivate solo voi due insieme o con altri?

R: uscivamo in quattro, la mia ragazza, io, lui, e la sua ragazza

D: chi era la tua ragazza?

R: si chiamava Prisca, era nata nel 1994, eravamo compagni di università.

D: vivevi due relazioni contemporaneamente?

R: sì.

D: ti piaceva la tua ragazza o la "usavi" come copertura della tua relazione omosessuale?

R: mi piaceva ma non ero innamorato.

D: Eri attratto dalla tua ragazza?

R: mi piaceva ma non ero innamorato. Era difficile che ci capissimo, si lamentava troppo. Mi sentivo oppresso, non mi permetteva di fare le cose come voglio io, lei non voleva che io andassi in giro da solo, o di uscire con i miei amici, voleva essere sempre presente.

D: quanto tempo sei riuscito a tenere le due relazioni?

R: ho conosciuto Prisca prima di conoscere Destiny, la relazione con Prisca è durata un anno e tre mesi, mentre quella con Destiny un anno.

D: avevi paura di portare a casa tua Prisca?

R: no no, era una relazione normale agli occhi della gente.

D: come e perché si interrompe la relazione con Destiny?

R: la relazione si è interrotta quando la ragazza di Destiny (Ruth) ci ha scoperti mentre stavamo avendo un rapporto sessuale.

D: Mi racconti con precisione cosa è successo e quando?

R: era maggio 2016, eravamo a casa di Destiny perché sua zia non è sempre a casa perché lei lavorava come badante, quando stavamo avendo il rapporto è entrata Ruth.

D: come ha fatto ad entrare Ruth?

R: è entrata in camera

D: mi descrivi la casa di Destiny?

R: era un appartamento, non era a più piani, c'era solo il piano terra, c'era una porta di ingresso e una porta in uscita dietro, entrando c'era il soggiorno e poi un piccolo corridoio e le due camere.

D: cosa c'era davanti alla porta di casa?

R: non c'era un cancello non c'era una recinzione, c'era solo la strada.

D: come ha fatto ad entrare Ruth?

R: non era chiuso a chiave, anche se c'era la possibilità di chiudere a chiave. Ma io non lo sapevo.

D: poi cosa accade?

R: Ruth è entrata in camera, non era chiusa a chiave perché eravamo soli in casa e non pensavamo sarebbero entrate altre persone.

D: non avete pensato che fosse rischioso?

R: eravamo soli in casa, non abbiamo pensato di chiudere la porta.

D: Quindi Ruth vi ha visto e cosa è successo?

R: lei vi ha visto, ha iniziato a urlare, è scappata fuori, la gente ha iniziato ad accorrere. La gente che è arrivata ha iniziato a picchiarci, è entrata in casa, ci ha picchiato, poi mi hanno trascinato fuori casa. Destiny è scappato, non so dove sia andato.

D: invece a te cosa è successo?

R: la gente ha continuato a picchiarmi, è arrivata la polizia, mi hanno salvato in tempo. La polizia mi ha arrestato e mi ha portato in carcere.

D: quanto tempo sei rimasto in carcere?

R: tre giorni.

D: La tua famiglia sapeva che eri stato arrestato?

R: quando sono arrivato alla stazione di polizia ho chiamato mia madre e le ho detto che ero stato arrestato. Le ho chiesto di venire alla stazione di polizia. Mi hanno tenuto in prigione dentro la stazione di polizia.

D: ti ricordi come era fatta la prigione

R: c'era un cancello, mi hanno messo dentro una cella, c'erano altri ragazzi arrestati, non c'erano finestre, era buio, non ho visto altro. Sono stato lì tre giorni, loro ci portavano cibo e acqua.

D: Dopo tre giorni cosa è successo?

R: è arrivato l'avvocato, l'avevano chiamato i miei genitori. Lui mi ha fatto uscire da lì non so se ha pagato soldi.

D: alla commissione hai detto che aveva pagato dei soldi il tuo avvocato.

R: no, non ho detto così alla Commissione, non so perché abbiano scritto così. - Il ricorrente parla di "bail", che significa cauzione.

D: sai cos'è una cauzione?

R: io so che quando ti arrestano arriva l'avvocata e chiede di fare un "bail". Secondo me "bail" non vuol dire dare denaro, l'avvocato si mette d'accordo con la polizia. Non so se l'avvocato poi ha pagato so solo che l'avvocato ha parlato con la polizia e "I was granted bail".

D: mi racconti della telefonata a tua mamma?

R: mi ha chiesto perché mi avessero arrestato, io le ho detto di venire alla stazione non posso spiegarti al cellulare, mia mamma è venuta il primo giorno, quando è arrivata alla stazione ha saputo cosa è successo, quando ha saputo lei era "disappointed", era delusa, ha iniziato a piangere ed è andata via.

D: cosa è successo poi?

R: ho iniziato a piangere anche io.

D: ma eri triste o non ti importava nulla?

R: ero molto triste perché mia mamma era delusa perché avevo commesso una cosa grave, lei sapeva che per quello che avevo fatto non ci saremmo più visti. Io ero molto sconvolto perché sapevo le conseguenze di quello che era successo, ho pensato che non sarei uscito dalla prigione e che la mia vita era finita lì. Ero molto depresso.

D: cosa è successo dopo?

R: ho iniziato a pensare a tante cose, pensavo a come potevo suicidarmi. In quei tre giorni ho iniziato ad avere tanti pensieri su cosa dovessi fare, il terzo giorno è arrivato l'avvocato e la polizia mi ha detto di tornare alla stazione di polizia con l'avvocato per seguire il processo in tribunale. Appena sono uscito sono scappato. Avevo soldi in banca, ho preso i soldi in banca ed ho iniziato il mio viaggio perché l'avvocato mi disse che i miei genitori non volevano sentirmi o vedermi. L'avvocato mi ha suggerito di lasciare il Paese.

D: hai provato a sentire i tuoi genitori?

R: sì ma non mi hanno risposto. Quello che mi ha detto l'avvocato era un messaggio da parte dei miei genitori.

D: Hai provato a chiamare i tuoi fratelli?

R: no.

D: l'avvocato è venuto alla stazione di polizia da solo o con tua mamma?

R: da solo perché i miei genitori non volevano vedermi più.

D: dove sei fuggito?

R: sono andato in Libia, a Tripoli, attraverso Agadez, Braq, ho attraversato il Niger e sono arrivato da Agadez e poi da una piccola città fino a Tripoli.

D: in Libia cosa hai fatto?

R: ho lavorato un po', per un mese, con un uomo arabo, ho coltivato il suo campo e poi lui ha aiutato me per venire in Italia perché ho lavorato per lui. Non mi pagava mi dava solo da mangiare e dormire.

D: sei passato dalla prigione?

R: no.

D: hai una relazione adesso?

R: no, e non ne ho avuto relazione.

D: ti senti attratto più dagli uomini o dalle donne o da entrambi?

R: da entrambi.

D: cosa vorresti per il tuo futuro?

R: vorrei avere una vita tranquilla, senza rischi conseguenti alle mie azioni.

D: visto che senti i tuoi fratelli, hai chiesto se c'è un processo pendente?

R: non ho chiesto e non mi interessa perché so che non voglio tornare nel mio Paese perché non sono sicuro lì.

D: vuoi aggiungere altro?

R: quando sono arrivato in Italia ero molto depresso perché pensavo molto all'incidente che era accaduto, ci pensavo tanto ma ora ho iniziato a guardare avanti e ora che lavoro sto meglio, ma voglio continuare così, non voglio tornare indietro da dove vengo.

D: cosa temi in caso di rientro?

R: ho paura di non essere accettato dalla mia famiglia, il mio gruppo etnico non mi accetterebbe, loro mi hanno picchiato, e anche la polizia mi arresterebbe di nuovo e mi porterebbe in prigione”.

Venendo ora al **merito della decisione**, osserva il Collegio che trattandosi di domanda di protezione internazionale basata sull'appartenenza al gruppo sociale delle persone LGBTI è opportuno svolgere l'analisi del caso specifico tenendo in considerazione le linee guida dell'UNHCR n. 9 del 2012 *“Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati”*.

Tali linee guida muovono dall'assunto secondo il quale *“molte persone nel mondo subiscono gravi abusi dei loro diritti umani e altre forme di persecuzione a causa del loro orientamento sessuale e/o della loro identità di genere, effettivi o percepiti che siano. È ampiamente documentato che ovunque nel mondo tra persone LGBTI vi siano vittime di omicidi, violenze perpetrate per motivi sessuali o legati al genere, aggressioni, tortura, detenzioni arbitrarie, accuse di comportamento immorale o deviante, diniego dei diritti di riunione, espressione e informazione, oltre che di discriminazioni in ambito professionale, sanitario ed educativo. In molti paesi il diritto penale contiene ancora disposizioni che puniscono severamente le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso, e alcune di queste norme prevedono incarcerazione, pene corporali e/o pena di morte”*.

Un'analisi adeguata deve, dunque, partire dalla premessa che i richiedenti hanno diritto di vivere nella società per quello che sono e non devono nascondere la propria identità. L'orientamento sessuale e/o l'identità di genere¹

¹ Per una definizione si vedano Linee guida dell'UNHCR n. 9 del 2012 *Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*. “Orientamento sessuale e identità di genere sono concetti ampi che lasciano spazio all'auto-identificazione. Le ricerche compiute nel corso degli ultimi decenni hanno dimostrato che l'orientamento sessuale può variare nell'ambito di uno spettro di possibilità che comprendono l'attrazione esclusiva e non esclusiva nei confronti di persone appartenenti allo stesso sesso o al sesso opposto. Anche l'identità di genere e le sue espressioni assumono molte forme; alcune persone possono non identificarsi né come uomo né come donna, altre come entrambi. Che l'orientamento sessuale di un individuo sia determinato, fra l'altro, da fattori genetici, ormonali, legati allo sviluppo, sociali e/o culturali (o da una combinazione di questi), per la maggior parte delle persone l'orientamento sessuale non è per nulla, o quasi per nulla, una questione di scelta. Se per la maggior parte delle persone l'orientamento sessuale o l'identità

sono aspetti fondamentali dell'identità umana che sono innati o immutabili, o che una persona non dovrebbe vedersi costretta ad abbandonare o a nascondere². Poiché i diritti fondamentali e il principio di non discriminazione sono aspetti centrali della Convenzione di Ginevra del 1951 e del diritto internazionale dei rifugiati³, la definizione di rifugiato deve essere interpretata e applicata tenendo in debita considerazione questi aspetti, ivi compreso il principio di non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

In tale contesto, preme altresì fare riferimento ai cd. *Principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere*. Si tratta di un documento (adottato nel 2007) che, sebbene non sia vincolante, riflette importanti principi consolidati del diritto internazionale⁴. Questi stabiliscono il quadro della tutela dei diritti umani applicabile in relazione all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere. Il Principio 23, in particolare, sancisce il diritto di richiedere e di avvalersi della protezione internazionale dalla persecuzione perpetrata per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere⁵.

Tanto premesso, nell'ambito della valutazione delle domande di protezione internazionale, l'orientamento sessuale di un richiedente rileverà qualora il/la richiedente tema di subire atti persecutori sulla base del proprio orientamento sessuale reale o percepito, in quanto non conforme alle norme politiche, culturali o sociali predominanti, nel Paese di origine.

Per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, infatti, secondo il D.Lgs. n. 251/2007, che il richiedente abbia un fondato timore di subire persecuzioni per uno dei cinque motivi disciplinati nell'Art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e a causa di tale timore non voglia o non possa avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza o la residenza abituale in caso di apolidi.

di genere si determinano in giovane età, per altre questi possono continuare ad evolvere nel corso della vita. Persone diverse realizzano in momenti diversi della loro vita di essere LGBTI, e le loro espressioni sessuali e di genere possono variare secondo l'età e altri fattori sociali e culturali.” Pagg 4 e 5

² Il Principio n. 3 dei *Principi di Yogyakarta* afferma che l'orientamento sessuale e l'identità di genere che ogni persona stabilisce per sé sono parte integrante della sua personalità e costituiscono uno degli aspetti basilari dell'autodeterminazione, della dignità e della libertà.

³ *Convenzione di Ginevra del 1951*, par. 1 del Preambolo, art. 3.

⁴ ICJ, *I Principi di Yogyakarta - Principi sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e l'identità di genere* (di seguito: "*I Principi di Yogyakarta*"), marzo 2007, consultabili all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48244e602.html>.

⁵ *I Principi di Yogyakarta*. Il principio n. 23 recita: “Ognuno ha il diritto di cercare e di avvalersi in altri paesi della protezione dalla persecuzione, ivi compresa la persecuzione perpetrata per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere. In nessun caso uno Stato può allontanare, espellere o estradare una persona verso uno Stato in cui questa persona potrebbe incorrere in un fondato timore di tortura, persecuzione o qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere”.

Nel presente caso l'odierno ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il timore di essere perseguitato, sia dai familiari sia dallo Stato nigeriano a causa della propria bisessualità.

Un timore di persecuzione che caratterizza il suo vissuto, come emerso chiaramente in sede di audizione sia davanti alla Commissione territoriale, sia davanti al Tribunale.

In particolare, prima davanti alla Commissione Territoriale ed, in seguito, davanti al Giudice, ha asserito: *“ero una vittima di discriminazione a causa del mio orientamento sessuale. Sono stato colto sul fatto con il mio partner mentre facevo sesso. Siamo stati picchiati, maltrattati, torturati prima dell'arrivo della polizia”* [...] *“per me non è un problema. Però per la mia famiglia e i miei amici sì. D: Lei ne aveva mai parlato con qualcuno? R: prima no, perché da dove vengo è una cosa proibita”*. (Verbale di audizione Commissione Territoriale pag. 3)

“D: La sua famiglia è venuta a sapere della sua bisessualità? D: Sì, dopo l'incidente. D: Come hanno reagito? R: Non erano felici a causa mia. Era una vergogna per loro perché è contro la cultura e la tradizione” (Verbale di audizione Commissione Territoriale pag. 4)

“D: Quando sei andato a casa di Andrè sapevi che era rischioso avere un rapporto omosessuale? R: Sì, lo sapevo. A scuola se ne parlava, sapevo che se mi avessero scoperto sarei andato in carcere e sarei stato picchiato dalle persone che mi avessero scoperto”. (Verbale audizione tribunale pag. 3) – [...] *“D: come facevate a vivere il vostro rapporto? R: sapevamo che era rischioso, lo vivevamo di nascosto”* (Verbale audizione tribunale pag. 5) – [...] *“D: mi racconti della telefonata alla tua mamma? R: mi ha chiesto perché mi avessero arrestato, io le ho detto di venire alla stazione, non posso spiegarti al cellulare, mia mamma è venuta il primo giorno, quando è arrivata alla stazione ha saputo cosa è successo, quando ha saputo lei era disappoointed, era delusa, ha iniziato a piangere ed è andata via. D: cosa è successo poi? R: ho iniziato a piangere anche io D: ma eri triste o non ti importava nulla? Ero molto triste perché mia mamma era delusa perché avevo commesso una cosa grave, lei sapeva che per quello che avevo fatto non ci saremmo più visti. Io ero molto sconvolto perché sapevo delle conseguenze di quello che era successo, ho pensato che no sarei uscito dalla prigione e che la mia vita era finita lì. Ero molto depresso. D: e cosa è successo dopo? R: ho iniziato a pensare a molte cose, pensavo a come potevo suicidarmi. In quei tre giorni ho iniziato ad avere tanti pensieri su cosa dovessi fare, il terzo giorno è arrivato l'avvocato e la polizia mi ha detto di tornare alla stazione di polizia con l'avvocato per seguire il processo in tribunale. Appena sono uscito sono scappato, avevo dei soldi in banca ed ho iniziato il mio viaggio perché l'avvocato mi disse che i miei genitori non volevano vedermi o sentirmi. L'avvocato mi ha suggerito di lasciare il paese”*. (Verbale audizione tribunale pag. 7)

Quanto dichiarato dal sig. _____ risulta, pertanto, astrattamente riconducibile alla definizione di rifugiato. Il ricorrente, infatti, trovandosi fuori dal Paese di cui ha la nazionalità, ha espresso un timore, fondato anche su violenze e maltrattamenti già subiti prima dell'espatrio, di essere nuovamente perseguitato e/o discriminato da due diversi agenti di persecuzione - la famiglia e lo Stato - e per tale ragione non vuole fare ritorno in Nigeria.

Occorre, *in limine*, svolgere un'analisi sulla credibilità delle dichiarazioni.

In primis **sulla valutazione di credibilità** si osserva quanto segue:

Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto sociopolitico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)”* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

In merito alla credibilità, le citate line guida UNHCR, chiarito che *“l'accertamento dell'identità LBGTI del richiedente rappresenta essenzialmente una questione di credibilità”*, segnalano specifici aspetti che possono meritare di essere approfonditi nel corso del colloquio, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale per richiedenti dichiaratisi LGBTI.

Essi riguardano: l'autoidentificazione, l'accettazione di sé, l'eventuale problema dell'identità di genere, la non conformità, le relazioni familiari, le relazioni sentimentali e sessuali, il rapporto con la comunità.

Tali ambiti, per quanto rilevante nel caso concreto, sono stati puntualmente trattati. In particolare, in sede di audizione giudiziale, il ricorrente ha approfondito con precisione tali tematiche, superando anche gli aspetti ritenuti non credibili in sede di audizione avanti la Commissione Territoriale.

Ha, invero, riferito nel dettaglio in merito alle relazioni sentimentali avute sia con ragazze, sia con ragazzi, alla mancanza di condivisione con la propria famiglia dei propri sentimenti, stante la consapevolezza dello stigma che ne sarebbe derivato, nonché delle conseguenze sul piano tanto legale quanto sociale.

Ha descritto con semplicità ed efficacia come ha vissuto le proprie relazioni sentimentali, mantenendo relazioni eterosessuali in pubblico per poi riservare

quelle omosessuali alla clandestinità, raccontando dettagli del proprio rapporto con Destiny, senza cadere in contraddizione alcuna.

Ha narrato con lucidità le sensazioni provate durante la seppur breve reclusione, la depressione e i pensieri orientati ad atti anti conservativi.

Infine, la scelta di espatriare immediatamente dopo la scarcerazione è un chiaro sintomo di timore fondato di subire nuovamente maltrattamenti da parte della famiglia e della comunità di provenienza, nonché una piena contezza delle conseguenze penali, trattandosi di reato punito. ai sensi del *Criminal Code Act, Chapter 77, Laws of the Federation of Nigeria 1990, stated: Section 214* con la pena (fissa) della reclusione di anni quattordici.

Si veda al riguardo la seguente fonte di informazione:

UK Home Office: Country Policy and Information Note Nigeria: Sexual orientation and gender identity or expression, April 2019

https://www.ecoi.net/en/file/local/2007990/Nigeria_-_CPIN_-_SOGIE_-_final_version.G_April_2019_.pdf

The Initiative for Equal Rights (TIER) Compendium of Laws noted: ‘The Criminal Code Act was first enacted on 1 June 1916. It is now contained in chapter C38 of the Laws of the Federation of Nigeria 2004. The Criminal Code Act applies across Nigeria...The Criminal Code applies as both federal and state law depending on who has constitutional authority to prosecute the relevant prohibited conduct. Because sexuality is not within the exclusive powers of the federal government, it comes under the ambit of state law. However, most of the southern states have continued to make use of the provisions of the Criminal Code as their state law, including aspects that deal with sexuality.’ [...] The Criminal Code Act, Chapter 77, Laws of the Federation of Nigeria 1990, stated: Section 214 "Any person who (1) has carnal knowledge of any person against the order of nature; or (2) has carnal knowledge of an animal; or (3) permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature; is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for fourteen years." ‘Section 215. "Any person who attempts to commit any of the offences defined in the last preceding section is guilty of a felony and is liable to imprisonment for seven years. The offender cannot be arrested without warrant." ‘Section 217. "Any male person who, whether in public or private, commits any act of gross indecency with another male person, or procures another male person to commit any act of gross indecency with him, or attempts to procure the commission of any such act by any male person with himself or with another male person, whether in public or private, is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for three years. The offender cannot be arrested without warrant.”’

La credibilità delle dichiarazioni del ricorrente trova un preciso riscontro anche esterno: per quanto attiene alle modalità con cui il ricorrente narra di essere stato liberato, vi sono riscontri nelle COI che confermano quanto riferito.

Invero, i media e i sostenitori dei diritti LGBTI nigeriani riportano che a fronte di numerosi arresti molti detenuti sono rilasciati senza accuse formali grazie alla diffusa corruzione della polizia locale. (*"The only way to prevent imprisonment and court cases (risking 14 years imprisonment) is to pay a bail out, or rather, as the Human Rights Watch interlocutors said, 'bribe the police'. Police have also raided offices of organizations working on human rights, LGBT and Human immunodeficiency virus (HIV)-education. EASO – European Asylum Support Office: Nigeria; Targeting of individuals, November 2018*

https://www.ecoi.net/en/file/local/2001375/2018_EASO_COI_Nigeria_Targeting_of_Individuals.pdf - HRW – Human Rights Watch: "Tell Me Where I Can Be Safe" - The Impact of Nigeria's Same Sex Marriage (Prohibition) Act, 20 October 2016
https://www.ecoi.net/en/file/local/1306592/5228_1477035307_nigeria1016-web.pdf).

Sebbene il ricorrente non sia stato in grado di riferire in merito alle modalità di pagamento della cauzione, è plausibile ritenere egli, essendo fuggito subito dopo la scarcerazione, non abbia avuto modo di conoscere come tale pagamento sia concretamente avvenuto né da quale fonte provenisse il denaro che ha verosimilmente corrotto gli ufficiali di polizia che lo hanno liberato.

Alla luce dei principi esposti e delle valutazioni svolte il Tribunale ritiene credibile intrinsecamente il racconto del sig.

A ciò si aggiunga che, stando alle fonti consultate, il narrato risulta altresì coerente esternamente. Le COI analizzate sulla situazione delle persone LGBTI in Nigeria indicano, infatti, che il codice penale nigeriano sanziona severamente i rapporti tra persone dello stesso sesso e che nella società è diffuso un atteggiamento di rifiuto e di condanna dei rapporti omosessuali e quindi anche bisessuali che conduce a severe forme di discriminazione e ad atti persecutori tollerati dalle autorità statali (HRW – Human Rights Watch: "Tell Me Where I Can Be Safe" - The Impact of Nigeria's Same Sex Marriage (Prohibition) Act, 20 October 2016
https://www.ecoi.net/en/file/local/1306592/5228_1477035307_nigeria1016-web.pdf - EASO Country of Origin Information Report Nigeria Targeting of individuals, November 2018
https://www.ecoi.net/en/file/local/2001375/2018_EASO_COI_Nigeria_Targeting_of_Individuals.pdf).

La condizione di omosessuale passibile di persecuzione in virtù dell'orientamento sessuale nello stato di provenienza può indubbiamente costituire una situazione rilevante ai fini della protezione internazionale, come evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria: invero, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato politico "l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale". A ciò si aggiunga che "in sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di

rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale"⁶.

Da ultimo, proprio la Corte di Giustizia chiarisce nella citata pronuncia che l'esistenza, nel paese d'origine, di una pena detentiva per atti omosessuali qualificati come reato può, di per sé, costituire un atto di persecuzione purché tale pena trovi effettivamente applicazione. Nel caso di specie, l'effettiva applicazione della pena della reclusione fino a quattordici anni di carcere trova un preciso riscontro esterno nelle COI analizzate (e poc'anzi citate) da cui si evince che per evitare l'effettiva incarcerazione occorre pagare un "bail" o corrompere la polizia: *"The only way to prevent imprisonment and court cases (risking 14 years imprisonment) is to pay a bail out, or rather, as the Human Rights Watch interlocutors said, 'bribe the police'. Police have also raided offices of organizations working on human rights, LGBT and Human immunodeficiency virus (HIV)-education. EASO – European Asylum Support Office: Nigeria; Targeting of individuals, November 2018*

https://www.ecoi.net/en/file/local/2001375/2018_EASO_COI_Nigeria_Targeting_of_Individuals.pdf - HRW – Human Rights Watch: *"Tell Me Where I Can Be Safe" - The Impact of Nigeria's Same Sex Marriage (Prohibition) Act, 20 October 2016* https://www.ecoi.net/en/file/local/1306592/5228_1477035307_nigeria1016-web.pdf).

Alla luce dei principi esposti, il Tribunale, procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni nel contesto definito dalla normativa sulla protezione internazionale nonché dalle linee guida redatte dall'UNHCR, ritiene il racconto del ricorrente credibile.

Atteso che, nel caso di rientro in Nigeria, il sig. _____ potrebbe essere nuovamente oggetto di persecuzione da parte di agente terzo persecutore senza possibilità di difesa, per appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi dell'art 1 lett A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve riconoscersi allo stesso lo *status* di rifugiato.

L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande subordinate.

Le spese

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

⁶ Corte di Giustizia Ue, 7.11.2013, cause riunite X,Y,Z v. Minister voor Immigratie en Asiel, C-199/12, C-200/12, C-201/12.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie il ricorso proposto da - avverso il provvedimento emesso il 25.06.2018 e notificato il 10.07.2018, e conseguentemente, riconosce lo status di rifugiato;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 01.07.2019.

Il Presidente
Olindo Canali

Il Giudice est.

Elena Masetti Zannini